

(N. 2097)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni**

(GASPARI)

di concerto col **Ministro delle Finanze**

(FORMICA)

e col **Ministro del Tesoro**

(ANDREATTA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 NOVEMBRE 1982

Spedizione di pacchi postali diretti in Polonia

ONOREVOLI SENATORI. — Nel quadro delle iniziative intese ad arrecare aiuti concreti alla popolazione polacca, vittima delle conseguenze della grave crisi economica che ha colpito quel Paese, è stata emanata la legge 15 luglio 1982, n. 446, avente per oggetto « Spedizione di pacchi postali diretti in Polonia ».

Con tale legge si è disposto che gli uffici postali italiani accettino gratuitamente i pacchi da inviare, per via di superficie, a persone residenti in Polonia; in particolare, si è previsto che tali pacchi, oltre a godere dell'esenzione postale, non siano soggetti a diritti ed a formalità doganali.

Le agevolazioni sono previste per un periodo di quattro mesi, che andrà a scadere il prossimo 18 novembre.

Dato che la situazione politico-economica di quel Paese non ha subito nel frattempo alcun miglioramento, da parte di associazioni e di soggetti singoli è stata sollecitata una iniziativa intesa a prorogare le disposizioni di cui trattasi, che hanno sicuramente favorito le iniziative di solidarietà nei confronti dei cittadini polacchi.

Condividendo pienamente tale istanza, si è predisposto l'unito disegno di legge, che prevede l'applicazione delle provvidenze di cui alla legge n. 446 del 1982 per un ulteriore periodo di sei mesi, con la sola modificazione che le agevolazioni sono limitate ai pacchi non commerciali e ciò per impedire che possano godere dei benefici tariffari e doganali aziende che inviano pacchi per ragioni commerciali.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

Per un periodo di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge ai pacchi ordinari non commerciali da avviare per via di superficie e diretti a destinatari residenti in Polonia si applicano le disposizioni contenute nella legge 15 luglio 1982, n. 446.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 40.000.000 per l'esercizio finanziario 1982 ed in lire 110 milioni per l'esercizio finanziario 1983, si provvede con le disponibilità del capitolo 348 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per gli anni 1982 e 1983.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.